

Lex

LEGGI E NORME A QUATTRO ZAMPE



 **DOGALIZE**

*Il Pet Social Network
n.1 in Italia*

[CLICCA QUI](#)





L'eBook Dogalize Lex è il libro sui diritti e doveri dei cani. All'interno troverai consigli legali sul cosa fare se trovi un cane abbandonato, un cane lasciato sul balcone, se assisti ad episodi di omissione di soccorso, se sai di persone denunciate per disturbo della quiete pubblica o se vedi cani maltrattati.

Un consulto legale da parte dei nostri legali cinofili di Dogalize è importante per avere la legge dalla nostra parte. Casistica, normative, esempi pratici e studi sugli articoli che riguardano gli animali, oltre a un'opinione dei nostri esperti Edgar Meyer, presidente di Gaia Italia, e Aldo Benato, avvocato. Sei in buone mani, anzi zampe, con Dogalize Lex!

DOGALIZE è il social network interamente dedicato agli amici a quattro zampe. Leader in Italia per numero di utenti, Dogalize non è solo un luogo virtuale dove scambiare opinioni e condividere le foto dei propri amici pelosi, ma è anche una fonte inesauribile di contenuti destinati agli amanti degli animali. Tra consigli legali, articoli di cronaca, rubriche tematiche, tutorial, consigli di educatori e veterinari, promozioni di iniziative, su Dogalize vengono pubblicate decine di contenuti pet-friendly a settimana.





Sommario

GLI ANIMALI NELLA COSTITUZIONE

LA COPPIA CHE SCOPPIA

IL COLLARE ELETTRICO

CAGNOLINI IN GABBiette

TRAFFICO ILLECITO

BOCCONI AVVELENATI

SEQUESTRO COME RIPICCA

UFFICI DIRITTI ANIMALI

IL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

A SPASSO IN CITTÀ CON FIDO

CANE A CATENA CORTA

COSA FARE QUANDO FIDO MUORE IN UNA PENSIONE

GLI ANIMALI NON SONO PIÙ PIGNORABILI

CANE LASCIATO SUL BALCONE

CANE IN AUTO AL SOLE

COSA FARE QUANDO IL NOSTRO CANE ARRECA DANNI

OMISSIONE DI SOCCORSO VERSO ANIMALI

ESTATE ALLE PORTE: COSA RISCHIA CHI ABBANDONA UN CANE?

LA VIVISEZIONE È IL TRICICLO





Gli *Animali* nella COSTITUZIONE



Gli animali nella Costituzione

“Animali e Ambiente: dal cuore alla Costituzione”: così si chiama l’iniziativa della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (di cui fanno parte le maggiori associazioni eco-animaliste italiane: da Lav a Lega del Cane, da Oipa a Enpa, da Gaia a Leal, da Lipu a ProNatura) che ha come obiettivo un cambiamento storico nel rapporto uomo-altri animali. La Federazione ha lanciato un manifesto-appello affinché la tutela dell’ambiente e degli animali in quanto esseri senzienti sia inclusa tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Il testo è chiaro e netto.

Nell’attuale fase storica, caratterizzata da profondi mutamenti a livello globale, si va affermando una più moderna concezione dell’uomo e del suo rapporto con la natura, un atteggiamento più consapevole dei limiti entro i quali possiamo disporre delle risorse planetarie e rispettoso del sentimento di empatia che ci lega agli altri esseri viventi.

Di questa evoluzione hanno già preso atto, almeno in parte, l’Unione europea con il Trattato di Lisbona e numerose Costituzioni del continente, come quelle di Germania, Austria e Svizzera. Appare strano che non ci abbia ancora pensato l’Italia, paese dallo straordinario patrimonio ambientale e ricco di biodiversità come nessun altro in Europa.

Siamo dunque convinti che sia finalmente arrivato il momento di accogliere, tra i beni e i valori tutelati dai principi fondamentali della nostra Costituzione, l’ambiente, gli ecosistemi e gli animali in quanto esseri senzienti, capaci cioè di provare piacere e dolore e come tali degni non solo di rispetto ma anche di una diversa considerazione giuridica.

Il manifesto è appoggiato da tutte le 34 associazioni che fanno parte della Federazione ed è stato sottoscritto da intellettuali e personalità di spicco: i primi firmatari sono l’oncologo Umberto Veronesi e l’on. Michela Vittoria Brambilla. Nel concreto, sostiene una proposta di legge costituzionale presentata da Brambilla per la modifica agli articoli 9 e 117 della Costituzione.





Perché inserire la tutela degli animali nella Costituzione? “All’alba del XXI secolo” -sostiene l’on. Brambilla, “motore” della Federazione- “occorre prendere atto che l’animale non è più un oggetto nella mera disponibilità del padrone, ma un essere senziente. Credo che vi siano le condizioni politiche e culturali per cambiare prospettiva e adottare una soluzione più moderna nel definire lo status giuridico degli animali: non possono essere ancora considerati “cose”. Di fronte alla vita, o alla sua negazione, o di fronte alla sofferenza, siamo tutti uguali, umani e non umani. Dobbiamo prenderne atto. E riconoscere in Costituzione che gli animali sono esseri senzienti”. Una rivoluzione pacifica è in atto. Arriverà in porto?



ECCO LA MODIFICA ALLA COSTITUZIONE

All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: «Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche».

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





La coppia che scoppia

L'ingegnere di Milano che nel lettone, accanto alla moglie, voleva sempre il dobermann. Il chirurgo bergamasco che non perdeva una mostra per esibire il suo gatto certosino e al quale alla fine la compagna ha detto: "amore, sai che c'è? Tieniti il gatto e ciao". La coppia gay di Latina che non sopravvisse alla convivenza quando il pitone uscì fuori dalla teca. E poi quella moglie di Battipaglia, nel Salernitano, che si rivolse al giudice perché il marito continuava a imporre ai figli la scena quotidiana di caccia marina: nutriva i suoi piranha con pesciolini freschi. Per non parlare della sposina allergica ai gatti e in breve sfinita dai sette felini di casa del marito. Insomma: quando il migliore amico dell'uomo si trasforma, suo malgrado e senza che ne abbia colpa, nel peggior nemico dei coniugi o dei fidanzati.

Sempre più spesso le coppie "scoppiate" ammettono che tra le cause della separazione c'è proprio una cattiva convivenza con Fido (la maggior parte dei casi) o Micio, anche se non mancano pappagalli, iguane, furetti, conigli, tartarughe e serpenti a spezzare l'incantesimo della luna di miele. Possibile arrivare ai ferri corti proprio per la presenza di un pet? Sì, anche se gli animali non fanno altro che amplificare conflitti già in atto. Il cane, ad esempio, si inserisce moltissimo nelle dinamiche familiari: un partner lo difende e l'altro no, si creano rivalità. Peggio ancora quando si è costretti a rinunciare alle vacanze perché non si sa a chi affidarlo.

CHE FARE?

Il dato confortante è che le coppie che scoppiano stanno dimostrando grande senso di responsabilità verso gli animali. Da un lato aumentano le richieste di affido (a pagamento) alle associazioni, alle pensioni o ai canili, in attesa di trovare sistemazioni più consone all'animale rimasto





“orfano”. Sempre meglio dell’abbandono, come accadeva troppo spesso fino a qualche tempo fa. Dall’altro, soprattutto, si stanno moltiplicando le richieste di affidamento e di mantenimento congiunto, proprio come i figli. Due sono le strade, che in genere portano a un accordo definito da una scrittura privata:

1. il mantenimento condiviso, nel quale ciascuno dei coniugi provvede al 50% delle spese
2. l’affidamento congiunto, nel quale la bestiola viene democraticamente gestita per un periodo da un partner e per un uguale periodo dall’altro.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Corte di Cassazione: il collare elettrico può essere maltrattamento

Li hanno trovati le guardie ecozoofile di Teramo, vaganti per le campagne. Due setter inglesi, una femmina e un maschio. Denutriti, con problemi di salute, il maschio ferito ad una zampa. Entrambi con un collare elettrico addosso. Per le guardie è stato facile rintracciare il proprietario, che è stato denunciato per maltrattamento. L'utilizzo dei collari elettrici infatti – come stabilito da varie sentenze della Corte di Cassazione – può essere considerato maltrattamento. Il sequestro dei due setter è stato convalidato il giorno stesso del ritrovamento dalla Procura di Teramo. Il magistrato ha confermato il capo d'imputazione. Il proprietario-cacciatore dei due setter ora rischia grosso.

Con una recente sentenza (riguardante un caso precedente) la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente. E ha sancito che il collare elettrico è incompatibile con la natura del cane: si tratta "di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, che incide sull'integrità psicofisica del cane" e produce "effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività". Aggiungono i giudici della Corte di Cassazione che "a prescindere dalla specifica Ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia", l'uso di questo collare rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ai sensi dell'articolo 727 e punisce la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". I collari elettrici trasmettono scosse di varia intensità sul collo del cane, per abituarlo a obbedire agli ordini del padrone. Ma, appunto, si tratta di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane.

LA LEGGE

Non esiste, purtroppo, una legge nazionale che vieti esplicitamente la vendita e l'uso del collare elettrico. Alcune norme, che ratificano la Convenzione di Strasburgo sulla tutela degli animali d'affezione, affrontano però il problema dell'addestramento degli animali da compagnia stabi-





lendo il principio che deve avvenire con metodi che non ne compromettano la salute ed il benessere; vietano inoltre l'utilizzo di mezzi artificiali che causino ferite, dolore o affezioni inutili. Sulla base di tale principio alcuni giudici quindi considerano vietato anche l'uso di collari e strumenti elettrici / elettronici per l'addestramento dei cani. Ci sono sempre più casi di condanna per maltrattamento di animali dovuti all'uso indiscriminato del collare elettrico.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Cagnolini in gabbiette: denunciata trafficante di animali. La legge c'è e va rispettata!

11 cuccioli, alcuni di soli due mesi e mezzo di vita e strappati precocemente alle cure delle mamme, stipati in un'unica gabbietta di mezzo metro di larghezza. Altri 3 rinchiusi in una piccola gabbia per uccelli. Tutti e 14 lasciati senz'acqua, all'interno di una baracca in un porcile. Questo è lo scenario apparso agli agenti del Comando Stazione Forestale di San Benedetto del Tronto, intervenuti in seguito a una segnalazione anonima, presso un'abitazione privata di Montegiorgio in provincia di Fermo.

La titolare della struttura aveva messo i cuccioli in vendita con annunci sul web, e aspettava fiduciosa i compratori. Ma i suoi piani sono stati rovinati. Constatata la gravità della situazione, in grado di compromettere la salute degli animali, dopo la visita del veterinario da loro stessi allertato, i Forestali hanno immediatamente proceduto al sequestro dei piccoli. Gli esemplari sono stati trasferiti presso un rifugio di Montegranaro, sempre nelle Marche, dove sono stati sottoposti alle cure necessarie in attesa di un'eventuale -si spera- futura adozione. I Forestali non sono riusciti a stabilire la provenienza dei cani, allevati chissà dove.

Ecco l'ennesima storia di chi lucra sulla pelle dei cuccioli. Con la inconsapevole "complicità" di chi avrebbe acquistato i piccoli. E allora, ancora una volta, ripetiamo che la legge punisce severamente il maltrattamento animale. Alla responsabile, che rischia la pena dell'arresto fino ad un anno e di un'ammenda che può raggiungere i 10mila euro, sono stati contestati i reati di maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

LA NORMATIVA/LA LEGGE

Per il reato di maltrattamento la legge è la L. 189/2004 «Disposizioni concernenti il divieto di





maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che modifica l'articolo 727 del Codice Penale. Prevede la reclusione da tre mesi ad un anno e mezzo o una multa pesantissima per chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

CHE FARE?

Mai acquistare cuccioli online! Meglio, molto meglio adottarli da un rifugio, visitandolo di persona. Di fronte a situazioni di presunto maltrattamento è fondamentale la collaborazione dei cittadini onesti. Chi è testimone di un maltrattamento è bene che lo segnali. In primo luogo a

- Veterinari Azienda USL competente per territorio
- Polizia locale
- Guardie zoofile

In caso di grave maltrattamento bisogna fare un esposto-denuncia. L'associazione Gaia fornisce volentieri via email una traccia – facsimile di denuncia. Per riceverla, basta scrivere a segreteria. [**gaia@fastwebnet.it**](mailto:gaia@fastwebnet.it)

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





CARCERE per chi *traffica* gli ANIMALI

Traffico di animali dall'est? Carcere e maxi multe per chi li importa illegalmente.

Allevati in cantine ungheresi, ceche, polacche, senza igiene e rispetto per le loro condizioni. Strappati troppo presto alla madre. Trasportati in condizioni pietose: uno addosso all'altro in bagagliai d'auto o in tir per centinaia di chilometri. Venduti nei negozi italiani pieni di farmaci per sembrare "in forma". Spesso ammalati, debilitati, fragili. Questo è il destino di migliaia di cuccioli importati dall'est europeo e comprati per pochi euro da famiglie italiane. Accompagnati da documenti falsi -o privi di microchip- con la complicità di veterinari stranieri (e poi italiani), pedigree senza alcun valore, date di nascita inventate, vaccinazioni mai eseguite (ma certificate). Non dovrebbe succedere. È reato.

Dal 2010 il Parlamento ha stabilito una nuova fattispecie di reato: il traffico illecito di animali da compagnia. Che prevede sanzioni penali per chi introduce illegalmente cani e gatti in Italia. Un bel giro di vite contro i trafficanti di cuccioli, soprattutto dall'Est Europa.

La norma prevede la reclusione da tre mesi ad un anno, multe da 3.000 a 15.000 euro e punisce non solo chi introduce gli animali ma anche i conniventi nel nostro Paese -"basisti" che si dedicano alle attività di trasporto, commercio e allevamento- con la sospensione delle attività da tre mesi a tre anni.

Vedremo sempre meno, si spera, scene come quella che ha vissuto Gigi: ignaro compratore di un cucciolo (sicuramente proveniente dall'est), è tornato dal venditore dopo pochi giorni con il morituro in braccio. Da lì è partita una trattativa. "Ti do indietro la metà dei soldi, anzi no, ti cambio il cane con un altro ma di altra razza, ti do quel pappagallo lassù...". Tra la disperazione del bimbo di Gigi ormai affezionato al suo cucciolo morente.





CHE DICE LA LEGGE?

Traffico illecito di animali da compagnia

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età accertata inferiore a 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena è ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus



 DOGALIZE MAPS

Trova le attività
Pet Friendly
più vicine
a Te

CLICCA QUI





Polpetta avvelenate: il Ministero le vieta!

Bocconi avvelenati: un fenomeno vastissimo. Ogni anno centinaia di quattrozampe in tutta Italia sono vittime di sostanze tossiche, messe lì a bella posta. Si avvelenano cani perché abbaiano, perché danno fastidio, perché il loro padrone ha fatto uno sgarbo. Oppure perché impediscono un furto. O, infine, per caso: seminando bocconi killer per le volpi, nemiche dei pollai e della selvaggina: se abbocca un cagnetto in passeggiata, peggio per lui...

Il Ministero della Salute ha recentemente prorogato l'ordinanza ministeriale "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati". Un'ordinanza che è uno strumento per prevenire e contrastare un fenomeno che nel nostro Paese, sia in ambito urbano sia rurale, ha dimensioni ancora allarmanti. Ecco cosa dice all'articolo. 1: "Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce".

Le leggi, oltre all'ordinanza, sono severe con gli avvelenatori. Chi avvelena gli animali rischia, in base all'articolo 146 delle Leggi sanitarie ("Immissione nell'ambiente di sostanze velenose") la reclusione da 6 mesi a 3 anni e un'ammenda da € 51,65 fino a € 516,46. A ciò si aggiungono le normative che tutelano gli animali, come la ben nota legge 189 del 2004 contro il maltrattamento e l'uccisione di animali.

Bene, si dirà: ma le derattizzazioni? Sono regolate dall'Ordinanza. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che possono essere eseguite solo ed esclusivamente da imprese specializzate.





zate, vanno fatte “con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali” e vanno pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate.

Le norme contro le “polpette” avvelenate, insomma, ci sono. Si tratta, come sempre, di farle rispettare. Per questo è indispensabile che ogni proprietario di un animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnali ogni triste episodio alle autorità competenti, con l’aiuto del medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento. Chi sono le “autorità competenti”? Qualsiasi organo di polizia giudiziaria: Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, alle quali si presenta un esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Non le paga gli alimenti e lei gli rapisce il cane

Non le pagava gli alimenti da mesi. E lei, ex moglie avvenente della Milano bene, 40 anni, un amante di 29 e un biglietto per Ibiza nella borsetta, per ottenere i soldi necessari alla vacanza ha pensato di prendere in ostaggio l'amato cagnolino dell'ex marito. "O mi paghi quello che mi devi", gli ha gridato al telefono dopo il ratto del quadrupede, un pechinese di 3 anni, "o di lui non vedrai più nemmeno un pelo". Dopo pochi giorni, fortunatamente, il cagnetto è saltato di nuovo in braccio al suo padrone e la signora ha incassato l'assegno con gli arretrati degli alimenti. "Non volevo pagare", ha spiegato l'uomo, "perché sapevo che li avrebbe usati per andare in vacanza con l'amante". Ma alla fine l'amore per il quattrozampe ha prevalso sul dolore per le corna. Soddisfatto anche il mediatore, un'associazione animalista, che ha convinto l'uomo a pagare e la donna a restituire l'animale preso in ostaggio. Fondamentale è stato fare capire alla signora che rischiava una pesante denuncia da parte del legittimo proprietario.

LA LEGGE

I pet, come i figli, spesso vengono utilizzati tra ex coniugi come "arma" di ricatto. Il comportamento della signora milanese è però penalmente rilevante: l'aver usato minaccia nei confronti dell'ex marito per ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento integra l'ipotesi delittuosa di violenza privata e, probabilmente, anche quella di furto. Il reato di violenza privata di cui all'art. 610 del Codice Penale è punibile con la reclusione fino a 4 anni. Non solo. La signora, oltre che a minacciare l'ex coniuge di un male ingiusto al proprio adorato cagnolino, ha provveduto a sottrarre lo stesso animale integrando così la fattispecie delittuosa del furto di cui all'art. 624 del Codice Penale. Il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione da sei mesi a 3 anni e con multa. La signora avrebbe potuto e dovuto invece tutelare i propri diritti con opportuna azione legale, essendo pacifica la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno dal marito così come disposto dal giudice.





CHE FARE?

Nel caso dei due ex coniugi l'intervento di mediazione effettuato dall'associazione animalista ha prodotto ottimi risultati in quanto ha evitato ulteriori conseguenze negative. In casi di questo tipo, va sottolineato, il danneggiato ha la possibilità di ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza per tutelare il proprio animale e ottenere la repressione di comportamenti minacciosi e violenti. La sussistenza di un diritto, come nel caso della signora, non legittima a farsi giustizia da sé con comportamenti minacciosi e/o violenti.

La risoluzione di controversie di tal genere mediante l'intervento di associazioni animaliste o delle Guardie Zoofile risulta comunque un'ottima e ulteriore strada da seguire. Per evitare di affollare i tribunali e di avere guai seri.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





UFFICI DIRITTI ANIMALI



Uffici Diritti Animali: una rivoluzione nei Comuni italiani

Negli ultimi anni, in Italia, si è assistito alla nascita di una serie di uffici che, all'interno delle amministrazioni di alcuni Comuni, si occupano esclusivamente di animali. Si chiamano in vari modi: Ufficio Diritti Animali, Ufficio Tutela Animali, Ufficio Benessere animale o altro. Sono uno sportello per i proprietari di pets, per le associazioni di volontariato, ma anche talvolta una sorta di "task force" per gli animali.

Il primo è sorto a Roma nel 1994. Non è stato solo primo in Italia, ma addirittura in Europa. A ruota sono seguiti quelli di Genova, Venezia, Milano, Torino. Altri comuni, piccoli e grandi, più recentemente hanno realizzato strutture analoghe. Così, uffici con compiti simili sono nati e nascono anche nelle piccole e medie cittadine, soprattutto del Nord-Italia.

Di cosa si occupano? Le competenze dell'Ufficio Diritti Animali (Uda) sono varie. I cittadini si rivolgono agli Uda per ricevere informazioni sulle leggi esistenti in materia di tutela degli animali; inviano richieste d'aiuto e/o segnalazioni di casi di maltrattamento, smarrimento e abbandono. Gli Uda svolgono attività di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e attività di prevenzione del randagismo - anche tramite la sensibilizzazione dei più piccoli, organizzando incontri nelle scuole. E ancora: l'Uda verifica le condizioni dei randagi ospitati presso il canile-rifugio convenzionato, e promuove le adozioni e gli affidi. Sul fronte dei gatti, invece, censisce le colonie feline presenti sul territorio comunale e rappresenta uno sportello a disposizione di "gattare" e "gattari". Non si occupa solo di cani e gatti, ma anche di tutti gli altri animali che hanno fatto della città il loro habitat naturale: dagli uccelli ai pesci, senza dimenticare conigli, criceti e cavie (sempre più diffusi nelle abitazioni). Insomma, al di là delle competenze specifiche, un buon Ufficio Diritti Animali può essere un punto di riferimento e di sostegno per tutta la cittadinanza per di sviluppare un corretto rapporto tra uomini ed animali in città.





Questi uffici sono di due tipi: “interni”, cioè gestiti direttamente dal Comune con uno o più dipendenti propri, oppure “esterni”, gestiti da un’associazione per conto del Comune. Se molte città hanno il loro Uda, tantissimi Comuni ancora non l’hanno previsto. Perché non sollecitarli?

Come proporre l’apertura di un UDA nel proprio Comune? La proposta può essere fatta inizialmente anche da un singolo privato cittadino. Tuttavia generalmente in via ufficiale gli enti pubblici preferiscono avere a che fare con un’associazione del territorio. Le mosse sono le seguenti:

1. contattare il sindaco o un assessore o un consigliere di maggioranza, meglio se lo si conosce personalmente
2. sottoporgli la proposta.

Gaia Animali & Ambiente fornisce volentieri a chiunque ne fa richiesta a segreteria.gaia@fastwebnet.it qualche materiale per chiedere l’apertura di un Uda:

- bozza di delibera di istituzione
- scheda generale
- bozza di convenzione

Il risultato cui tutti gli Uffici dovrebbero tendere è riassunto perfettamente nelle parole di Gandhi: “La civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta i suoi animali”.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Il disturbo della quiete pubblica e la legge

Il reato di disturbo della quiete pubblica è da sempre una delle questioni più delicate, da un punto di vista legislativo. Per questo ha fatto gioire tutti gli amici degli animali la sentenza che ha assolto due proprietari di cani dall'accusa di disturbo della quiete pubblica. La storia è simile a quella che potenzialmente potrebbe colpire chiunque di noi abbia più di un cane, o anche uno singolo con un carattere "agitato"; tutto inizia con una condanna dalla Procura della Repubblica, che ritenne i due coniugi (o, meglio, i loro quattro cani, tenuti spesso nel giardino della villetta) responsabili, appunto, di "disturbo della quiete pubblica", su segnalazione dei vicini infastiditi. La coppia, però, non digerì la decisione e presentò opposizione alla sanzione, determinando così l'avvio di un procedimento penale in piena regola. La conclusione del processo è stata chiara, e positiva: sentenza di assoluzione firmata dal giudice, che ha accolto la tesi difensiva secondo la quale i quattro animali nel giardino della villetta hanno **DISTURBATO SOLO ALCUNI VICINI** e, dunque, **NON SI CONFIGURA IL REATO DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**.

MA COSA DICE LA LEGGE?

Chi possiede un animale "rumoroso" deve considerare le seguenti normative:

1. l'art. 659 del Codice Penale ("disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") che recita quanto segue: "chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi" o con un'ammenda fino a 300 euro.
2. il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di residenza. Spesso è previsto che il cane non rechi disturbo o danno al vicinato; durante la notte non deve disturbare la quiete pubblica abbaiando.





Tuttavia **NON È SUFFICIENTE CHE IL DISTURBO SIA ARRECATO AD UN SOLO VICINO, È NECESSARIO CHE RIGUARDI UNA PLURALITÀ DI PERSONE**. L'interesse tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. È necessario che i rumori derivanti dagli animali siano idonei "ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Spesso succede che le liti tra vicini di casa abbiano radici diverse e gli animali diventino solo un pretesto per "colpire" il vicino con il quale si è arrivati al limite della sopportazione: capita, dunque, che si denunciino ingiustamente per disturbo cani, gatti o altri pet solo perché si vuole attaccare il vicino "nemico". Ecco perché la linea giurisprudenziale più moderna ribadisce che per condannare qualcuno deve essere confermato che non sia un solo inquilino ad avvertire il disturbo bensì "una pluralità di persone".

Attenzione, però. Come insegnano gli educatori di Dogalize, un cane che abbaia di continuo non è un cane sereno. Non bisogna assolutamente convincersi di poterlo lasciare tutto il giorno sul balcone o in giardino: un cane è un impegno serio, e come tale va preso. Sul balcone, anche se grande e accogliente, il cane da solo soffre e tende ad abbaiare per richiamare l'attenzione dei suoi tutori, creando effettivo disturbo e fastidio, sia a coloro che sono costretti ad ascoltarlo sia a sé stesso, annoiato e infelice.



 **DOGALIZE RC**

*L'Assicurazione
per TE e il
TUO Cane*

con

 **DOGALIZE**

e

 **Groupama**
Assicurazioni

CLICCA QUI



A spasso in città con Fido: quali regole?



Spesso ci chiediamo quali siano esattamente gli obblighi di legge in vigore per chi porti a spasso il proprio Amico a quattro zampe in città.

La scarsa conoscenza e chiarezza in materia è peraltro più che giustificata: la normativa è caotica, basata su norme di natura temporanea, di difficile reperimento e spesso di fantasiosa applicazione.

Fino all'8 settembre 2015, grazie ad una proroga dell'anno scorso e in attesa di una legge di riforma organica della materia, la disciplina di riferimento è contenuta nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, integrata di volta in volta dalle previsioni Comunali in materia (per le quali occorre informarsi a livello locale).

PREMESSA: L'Ordinanza del 2013 contiene anzitutto una fondamentale premessa, ovvero una presunzione di responsabilità del proprietario del cane per qualunque danno il cane stesso possa causare a persone, cose o animali. Questo comporta che il rispetto dei pochi ed essenziali adempimenti previsti non varrà, di per sé, ad escludere la responsabilità del proprietario.

Ad esempio, se si utilizzasse un guinzaglio regolare e il nostro Amico dovesse comunque mordere una persona o far cadere un ciclista, noi comunque risponderemmo dei danni causati.

Ciò premesso, ecco i principali adempimenti previsti.

1. **OBBLIGO GUINZAGLIO CORTO:** durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è anzitutto obbligatorio utilizzare un guinzaglio non più lungo di 1,50 metri (in fase di utilizzo).

Tale norma non vale per le aree per cani specificatamente individuate dai Comuni; è comunque importante considerare che la regola andrà osservata nel tragitto per raggiungere tali aree.

2. **MUSERUOLA:** è altresì obbligatorio portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di "rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle





autorità competenti”. Il concetto di rischio per l’incolumità è vago e rimesso eventualmente al prudente apprezzamento di un Giudice, per cui non è facile individuare esattamente quando applicarla. Certo è che occorre sempre averla, a prescindere dalla grandezza, dall’età e dalla concreta pericolosità dell’animale.

3. **RACCOLTA FECI:** a carico del proprietario è altresì posto l’obbligo di raccogliere le eventuali feci del proprio Amico e, comunque, di portare con sé il necessario per raccoglierle. A nulla vale, pertanto, la scusa: “Ma l’ha appena fatta a casa”. Due sono gli obblighi, distinti tra loro: a) portare il necessario per raccogliere le feci; b) se capita, raccoglierle. Se non hai l’attrezzatura, violi la norma.
4. **CANI SEGNALATI:** se, a seguito morsicatura o aggressione, il vostro Amico dovesse essere inserito nel registro dei cani “pericolosi”, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico avrete sempre e comunque l’obbligo di fargli indossare sia il guinzaglio che la museruola.
5. **SANZIONI:** salvi casi specifici, le sanzioni pecuniarie saranno stabilite a livello comunale e varieranno da 25,00 a 500,00 euro. Ma la sanzione più grave, se con la vostra superficialità doveste permettere al vostro Amico di aggredire e produrre danni seri a persone, sarà la possibilità di abbattimento ancora prevista dall’art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

In sintesi: SI a spasso in città con il vostro Amico a quattro zampe, ma nel rispetto delle regole.

E ricordatevi: l’obbligo di raccogliere le feci non è posto a carico suo, ma vostro.

Scopri di più sul **mondo animale!**

Aldo Benato, Avvocato





Cane a catena corta: cosa dice la Cassazione

TENERE CANI LEGATI A
UNA CATENA TROPPO CORTA
EQUIVALE A MALTRATTAMENTO



Con recente sentenza, la Cassazione ha condannato un ultrasessantenne di Mondovì al pagamento della multa di € 5.000,00 per maltrattamento di animali. Motivo? Aver tenuto tre cani legati corti alla catena, tanto da far loro presentare abrasioni al collo, con il solo riparo consistente nel palo di un trattore e in un luogo pieno di fango e rifiuti ferrosi. Il proprietario dei tre cani era stato condannato dal Tribunale di Mondovì e ora la Suprema Corte, in seguito al ricorso presentato dall'uomo, ha confermato la sanzione. L'uomo aveva tentato di giustificare il comportamento con le difficoltà di movimento causate da alcune fratture subite, ma la Corte ha sottolineato che non si tratta di uno stato di necessità tale da giustificare l'abbandono dei suoi animali in quelle condizioni. Tenere cani legati a una catena troppo corta equivale a maltrattamento. Esultano le associazioni animaliste, perché si tratta di una sentenza che riconosce come la detenzione di cani a catena rappresenti una sofferenza per gli animali. Il reato di maltrattamento di animali, art. 544 ter, C.P., prevede la punibilità con la reclusione o la multa per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale. I Giudici, con questa condanna, hanno evidenziato che l'uomo ha incrudelito senza ragioni sui poveri animali. Infatti "le temporanee menomazioni fisiche" che, a parere della difesa, avrebbero impedito all'imputato di eseguire con facilità i movimenti e, quindi, "scriminando" il comportamento tenuto nei confronti dei propri tre cani, sono state ritenute dalla Cassazione non giustificative.

Lo stato di necessità si intende essere ogni situazione che induca al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni. Nel caso di Mondovì i giudici hanno quindi ritenuto non presente lo stato di necessità, applicando la condanna per maltrattamento di animali.

COSA DICE LA LEGGE

La Legge n. 189 del 2004 ha introdotto il reato di "Maltrattamento di Animali" previsto e punito dall'art. 544 ter, Codice Penale: "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.





La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se, dai fatti di cui al primo comma, deriva la morte dell'animale". Che fare, dunque, in casi analoghi? Lo strumento legale che abbiamo è quello della segnalazione (meglio se scritta) alla forza pubblica qualora ci troviamo davanti a un presunto caso di maltrattamento nei confronti degli animali. Basta la nostra denuncia e le indagini saranno condotte autonomamente dalle autorità competenti.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Cosa fare quando Fido muore in una pensione a cui era stato affidato: la normativa vigente



Può capitare che si abbia la necessità di lasciare, per un breve periodo di tempo, il proprio cane o il proprio gatto in una pensione: non sempre, infatti, è possibile portare Fido o Micia con sé. Purtroppo può capitare che il cane possa perdere la vita nell'arco di tempo in cui è stato nella pensione.

Un esempio di questa triste sequenza di fatti è quello di una coppia prossima alle nozze che, nel periodo della luna di miele, ha affidato il proprio cane ad una pensione. Dopo due giorni sono stati contattati dai gestori che li hanno avvisati della 'morte improvvisa' del cane. La giustificazione del decesso, secondo chi gestisce il ricovero, è un tentativo di fuga del cucciolo che, forse scavando sotto la rete o forse tentando di scavalcarla, si è procurato una ferita mortale.

I due giovani coniugi non credono all'ineluttabilità di un incidente e fanno causa ai gestori della pensione, ritenendoli colpevoli di incuria e chiedendo il risarcimento del danno.

La coppia trova pieno riscontro alle proprie ragioni: il giudice civile riconosce il risarcimento.

“Lo Stato – si legge nella sentenza del giudice – è consapevole del legame che si instaura tra l'animale e il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo e nel quale si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona umana che la stessa carta costituzionale tutela all'articolo 2”.

LA LEGGE

Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra la pensione ed il proprietario dell'animale è ascrivibile nell'ambito del contratto di deposito oneroso; come impone l'art. 1768 del Codice Civile, la pensione deve seguire la diligenza “del buon padre di famiglia” durante la custodia dell'animale e, in caso di eventuali problemi, informare subito il proprietario delle condizioni di salute. Se, tornati dalle vacanze, si accerta il cattivo stato di salute dell'animale riconsegnato (o addirittura, come nel caso dello sfortunato Whisky, il decesso), la pensione risulterà contrattualmente inadempien-





te e non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso per la custodia ma, anzi, potrà essere ritenuta responsabile delle lesioni subite dal cane e risarcire il danno subito.

CHE FARE

Quando un pet muore a causa di una presunta responsabilità medica o per cattiva custodia è opportuno far fare l'autopsia. Questa è essenziale perché spesso le cartelle cliniche del medico veterinario non sono sufficienti a dimostrare un nesso causale tra il comportamento doloso/colposo e la morte/lesione del povero animale.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Gli animali non sono più pignorabili

Approvato il Divieto di Pignoramento degli Animali d’Affezione o Compagnia



Una buona notizia. È stato approvato approvato il 17 settembre il divieto di pignoramento degli animali d’affezione o da compagnia. Presto, dunque, il codice di procedura civile comprenderà, fra i beni non pignorabili, anche i quattrozampe e gli animali impiegati per particolari fini.

La Commissione Ambiente del Senato ha infatti dato il via libera all’emendamento che esclude la pignorabilità degli animali da compagnia e degli animali impiegati “a fini terapeutici”. Fino ad ora, infatti, in casi di pignoramento c’era la possibilità che anche gli animali di un debitore potessero essere portati via al proprietario.

Per tranquillizzare i proprietari, Equitalia aveva precisato che il pignoramento di animali domestici “non è di prassi”, benché la norma ora modificata lo prevedesse implicitamente: cani e gatti sono considerati dalla legge come res (cose) e pertanto, in linea di principio, pignorabili. Per escludere ogni possibilità anche remota al riguardo, il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti aveva comunque annunciato un perfezionamento normativo, ora attuato, che avrebbe esplicitato l’esclusione dal codice di procedura civile.

Con l’approvazione dell’emendamento del Governo che introduce l’impignorabilità degli animali d’affezione si supera un’anacronistica crudeltà, colmando una lacuna normativa. Il testo, che modifica dell’articolo 514 del codice di procedura civile, spiega che non sono pignorabili:

- gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus





Cane lasciato sul balcone: è maltrattamento?

Altro problema estivo molto frequente: il vicino di casa è solito lasciare sul balcone il proprio amico a quattro zampe per diverse ore.

Solo che con l'estate aumenta il caldo, e il balcone può trasformarsi in una trappola mortale.

È maltrattamento? Cosa posso fare? Come mi comporto?

Anzitutto partiamo da una premessa: non integra il reato di maltrattamento o abbandono di animali il semplice confinamento di un cane in un balcone in modo solo temporaneo.

Non esiste una regola certa: il balcone può essere il luogo migliore al mondo in cui custodire temporaneamente un cane (se è ampio, fresco, ombreggiato e con acqua disponibile), così come può costituire luogo di tortura, anche solo per pochi minuti.

È quindi importante, come sempre, valutare bene sia il contesto, sia le condizioni dell'animale.

Se l'animale dà segni di sofferenza, lieve o grave, intervenite subito, a prescindere dalle condizioni del terrazzo: ciò che ci interessa principalmente, infatti, è la tutela dell'animale, che può soffrire per i motivi più disparati, anche a prescindere dall'illiceità della condotta del proprietario, ad esempio per essersi strangolato con un collare o per aver ingerito qualcosa di sbagliato.

In tal caso:

1. cercate di contattare subito il proprietario;
2. se non riuscite a trovare il proprietario, chiamate i Vigili del Fuoco ed eventualmente un veterinario, che potranno trarre in salvo l'animale e prestare le prime cure.

Ricordatevi di documentare la situazione con delle foto e che, comunque, non c'è un obbligo giuridico di intervenire, per cui l'eventuale vostra inerzia non sarà punibile.

Se, invece, l'animale non dà segni di sofferenza, allora valutate bene la situazione.

Se il balcone è ombreggiato, anche parzialmente, e c'è acqua disponibile, allora non c'è condotta illecita contestabile: al più, se ritenete, e con modi garbati, potreste cercare di contattare il proprietario per segnalare una situazione di potenziale rischio per l'animale, ma niente di più.

Se, al contrario, il terrazzo è esposto al sole cocente e il cane non ha riparo, chiamate subito i





Carabinieri e/o la Polizia Municipale. La condotta integra il reato di cui all'art. 727 comma 2 del Codice Penale, che punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze."

È vero che il reato presuppone che il cane abbia subito "gravi sofferenze", ma in un contesto simile, purtroppo, non sarà difficile riscontrarle.

Vi è un'ultima ipotesi, ovvero quella in cui, a prescindere dalle condizioni ambientali, l'animale appaia chiaramente abbandonato da diverso tempo in quel terrazzo (ad esempio, nel caso in cui sia lì da un giorno o più senza intervento umano).

Anche in questo caso la condotta costituirà reato, quello di cui all'art. 727 comma 1 del Codice Penale che punisce chiunque abbandoni animali domestici o abituati alla cattività.

Potrete quindi chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, ricordandovi di essere pronti a documentare non solo il fatto che, in quel momento, il cane fosse abbandonato, ma che lo fosse anche per diverse ore precedenti (basta una testimonianza).

Scopri di più sul **mondo animale!**

Aldo Benato, Avvocato





Cane in auto al SOLE: cosa puoi fare?

Se il cane non è in gravi condizioni, chiamiamo le Autorità competenti e teniamo sotto controllo la situazione.

Se, invece, il cane rischia la vita, documentiamo la situazione con foto / riprese / testimoni e interveniamo presto e senza paura. Forse dovremmo difenderci in un processo penale.

Forse potremmo anche essere condannati.

Ma almeno non avremo visto morirci sotto gli occhi un nostro amico a quattro zampe.

Cane in auto al sole: cosa puoi fare?

Uno dei dubbi più frequenti tra gli amanti degli animali è se e come intervenire in caso di noti un cane chiuso in un'auto al sole.

Tanti invitano con leggerezza a rompere senza indugio il vetro dell'auto.

Il suggerimento, tuttavia, è sbagliato per diversi motivi:

1. spesso non si sa da quanto il cane sia chiuso in auto ed entro quanto tempo il proprietario torni;
2. rompere il finestrino di un'auto è un reato;
3. il cane potrebbe spaventarsi per la rottura del finestrino e scappare, lasciando perdere le proprie tracce o addirittura causando incidenti stradali
4. se il soccorritore decidesse anche di portare via con sé l'animale, commetterebbe furto aggravato.

Teniamo presente che, a differenza di quanto si legge in diversi siti internet, in caso di cane chiuso in auto sotto il sole non esiste un obbligo di intervento per salvarlo.

COSA FARE, ALLORA, IN QUESTI CASI?

Anzitutto **FERMarsi** ad **ANALIZZARE** la situazione: controllare se i finestrini sono almeno un po' abbassati e se c'è una ciotola d'acqua; verificare se l'animale sia sofferente; in caso di situazione "tranquilla", attendere comunque qualche minuto, per verificare se il proprietario arrivi o se la permanenza del cane sia destinata a protrarsi.

1. Nel caso in cui l'animale dia segni di sofferenza ma **NON SIA IN PERICOLO DI VITA**, anzitutto cercate il proprietario nei paraggi. Se non lo trovate, chiamate senza ritardo la Polizia Municipale o i Carabinieri. L'abbandono di un cane in auto sotto il sole è infatti un reato punibile in base all'art. 727 del Codice Penale, per cui sia la Polizia Municipale che i Carabinieri hanno





un obbligo di intervento. Nel fare la segnalazione è importante evidenziare i **DATI OGGETTIVI** comprovanti la gravità della situazione (es: “il cane non si muove più” - “l’auto scotta e non c’è traccia del proprietario da oltre 10 minuti”). Evitate opinioni (es: secondo me sta male): spesso sono inutili o, peggio, controproducenti. Trovate qualche testimone che possa confermare la situazione e, se possibile, scattate qualche foto o fate un video, in modo che non vi contestino una segnalazione impropria.

2. Se il cane è in **EVIDENTE PERICOLO DI VITA**, allora:

- **PRIMA** di ogni cosa fotografate i luoghi ed eventualmente fate un filmato; se ci sono testimoni, annotatevi nome e cognome e un recapito telefonico; ricordatevi che, una volta rotto il finestrino, sarà probabilmente impossibile documentare la gravità della situazione precedente;
- **CHIAMATE** i Carabinieri o la Polizia Municipale, o chiedete che qualcuno provveda;
- **SCEGLIETE** velocemente cosa fare:
 - A) o **ASPETTATE** le Autorità senza intervenire: ricordo che **NON C’È** un obbligo di intervento, per cui non sarete perseguibili per non essere intervenuti rompendo il vetro. Al limite potreste fare ombra all’auto, coprendola nel frattempo con giornali o bagnandola con acqua;
 - B) oppure **INTERVENITE**, a vostro rischio, **ROMPENDO IL FINESTRINO** e trascinando fuori il cane: rompere il finestrino di un’auto è un reato (danneggiamento), ma potrebbe/dovrebbe essere ritenuto lecito se determinato da uno stato di necessità (art. 54 c.p.). Il punto è che, in caso di denuncia, dovrete pagare un avvocato per difendervi, dovrete provare lo stato di necessità e, comunque, la decisione finale spetterebbe a un Giudice, che deciderà solo in base alle prove.

Oggi il fatto potrebbe anche essere non punibile per la nuova disciplina della “speciale tenuità del fatto”; anche in questo caso, tuttavia, spetterebbe al Giudice la decisione finale.

IN CONCLUSIONE

Valutiamo bene la situazione; pensiamoci, prima di intervenire.

Se il cane non è in gravi condizioni, chiamiamo le Autorità competenti e teniamo sotto controllo la situazione.

Se, invece, il cane rischia la vita, documentiamo la situazione con foto/riprese/testimoni e interveniamo presto e senza paura.

Forse dovremmo difenderci in un processo penale.

Forse potremmo anche essere condannati.

Ma almeno non avremo visto morirci sotto gli occhi un nostro amico a quattro zampe.

Scopri di più sul **mondo animale!**

Aldo Benato, Avvocato





Cosa fare quando il nostro cane arreca danni: la normativa



I cani, così come i bambini, possono causare dei danni e, come nel caso dei figli piccoli, la responsabilità di questi danni è dei genitori. Qualsiasi cane può provocare dei danni, ovviamente, ma vi sono delle razze che, secondo una classifica inglese, sono più maldestri di altri: gli alani in primis, vista la loro stazza; ma anche i chihuahua, piccoli e agitati; non si fanno mancare nulla nemmeno gli eleganti levrieri che, amando correre, in casa rischiano di rompere più di un oggetto prezioso.

CHE FARE?

I proprietari più previdenti, o quelli con animali particolarmente “bricconi”, si cautelano con un’assicurazione. Quello che l’assicuratore di fiducia propone al padrone per mettersi al riparo dai danni causati dal suo pet è, in genere, una polizza di responsabilità civile (R.C.), che tutela la famiglia in qualsiasi sua attività. Nei contratti di assicurazione, generalmente, si trova sotto il nome di “polizza del capofamiglia”. E comprende ogni membro della famiglia, eventuale animale incluso. Alcune compagnie hanno anche una seconda opzione: è possibile stipulare una polizza “multirischio abitazione”, che copre alcuni danni alla casa e a fatti di vita privata: tra le garanzie facoltative che è possibile inserire c’è quella che prevede l’assicurazione dai danni che derivano dalla proprietà e l’uso di cavalli, altri animali da sella ed animali domestici.


La normativa

L’Ordinanza del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani n. 209 del 6 settembre 2013 prevede la responsabilità civile e penale dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale: pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.





Omissione di soccorso verso animali



Dal 27 dicembre 2012 il Codice della Strada punisce l'omissione di soccorso di animali in caso di incidente stradale.

Ancora oggi, tuttavia, a quasi tre anni di distanza dall'entrata in vigore della nuova norma, c'è ancora molta confusione in merito, per cui appare opportuno fare un po' di chiarezza.

Anzitutto vediamo cosa prevede la norma.

Il comma 9-bis dell'art. 189 del Codice della Strada prevede che "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331."

È chiaro, quindi, che:

1. la norma impone di fermarsi solo quando un animale rimanga ferito a causa di un incidente (purtroppo) e non nel caso differente in cui l'animale si trovi per altri motivi in difficoltà;
2. sono obbligati a intervenire:
 - a. sia i soggetti che hanno causato l'incidente da cui è derivato il ferimento dell'animale;
 - b. sia gli altri soggetti coinvolti nel medesimo incidente, ma che non abbiano avuto colpa nel causarlo;
3. nessun obbligo, al contrario, è previsto per chi assistesse solamente all'incidente;





4. la pena prevista è una sanzione amministrativa (come la sanzione per un divieto di sosta, tanto per intendersi), e non si tratta quindi di un reato del Codice Penale;
5. gli obblighi sono due:
 - a. fermarsi;
 - b. fare tutto il possibile per garantire un tempestivo soccorso all'animale.

Considerato quanto sopra, possiamo quindi trarre alcune semplici ma utili conclusioni.

1. se investite o colpite un animale con l'auto, FERMATEVI a prestare soccorso, perchè in caso contrario rischiate una SANZIONE da 413 a oltre 1600 euro;
2. fermarvi non sarà sufficiente: DOVRETE fare tutto il possibile per garantire un rapido intervento di soccorso all'animale;
3. se anche non fosse colpa vostra il ferimento dell'animale, ma foste comunque rimasti coinvolti nell'incidente, sareste in ogni caso OBBLIGATI a fermarvi e prestare soccorso;
4. se vedete qualcuno investire o colpire un animale e darsi alla fuga, cercate di annotarvi la targa, perchè aiuterete così a punire il responsabile di un atto vile, oltre che illecito.

Infine, teniamo presente che, laddove non sia previsto un obbligo di intervento, nulla vieta che si possa intervenire ugualmente in aiuto a un animale in difficoltà.

Che sia vittima di un incidente stradale o meno.

Che siamo noi i responsabili o meno.

Intervenire, in casi del genere, è un dovere morale, prima che giuridico.

Scopri di più sul **mondo animale!**

Aldo Benato, Avvocato





Estate alle porte: cosa rischia chi abbandona un cane?

COSA RISCHIA CHI ABBANDONA UN CANE?

Rischia sotto due aspetti:

PENALE

ARRESTO FINO AD UN ANNO
O AMMENDA DA 1000 A 10
MILA EURO, CON CONDANNA
CHE COSTITUISCE
"PRECEDENTE PENALE".



CIVILE

RISARCIMENTO DI EVENTUALI
VITTIME COME CONSEGUENZA
DELL'ABBANDONO DEL CANE
(ad esempio, quando un cane
abbandonato causa incidenti stradali)



Arriva l'estate.

Come sempre, purtroppo, numerosi "padroni affettuosi" scelgono di abbandonare al loro destino gli amici a quattro zampe (soprattutto cani) per poter andare in vacanza più liberamente e con meno limitazioni.

A parte il linciaggio da parte di qualche animalista poco diplomatico e un ritorno certo in termini di karma, cosa rischia chi abbandona un cane o un qualsiasi altro animale?

Rischia sotto due profili.

PENALE

chi abbandona animali è punito dall'art. 727 del Codice Penale con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La condanna costituirà un "precedente penale", di quelli che vanno iscritti nella fedina penale.

E la fedina penale non si "rigenera" con il tempo come il punteggio della patente.

È vero che il Giudice potrebbe permettergli di "evitare" il processo e la condanna pagando una certa somma (questa procedura si chiama oblazione), ma va considerato:

1. che questa somma è comunque pari a 5.000,00 euro, cifra di assoluto rilievo;
2. comunque non è permessa questa "scappatoia" se la persona non ha dimostrato di aver eliminato (quando possibile) le conseguenze dannose o pericolose del reato, vale a dire che dovrebbe ritrovare l'animale o dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ritrovarlo.

Una precisazione: scordatevi di essere "non punibili" per la recente legge sulla "speciale tenuità del fatto". La legge, infatti, non si applica "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali".





CIVILE

chi abbandona animali è responsabile dei danni che l'animale possa causare. Si consideri, ad esempio, l'eventualità - tutt'altro che remota - che causi un incidente stradale.

Basta una vita spezzata a creare un dovere di risarcimento di centinaia di migliaia di euro.

È questo il motivo per cui, spesso, chi li abbandona li porta lontani da casa: perchè nessuno li possa ricondurre a loro.

Ma a volte è sufficiente che un vicino di casa noti l'improvvisa mancanza dell'amico a quattro zampe per creare una possibilità di collegamento tra "quel cucciolo" che ha causato l'incidente e "quella brava persona" che fino al giorno prima aveva un cucciolo identico e che ora non ce l'ha più.

COSA POSSONO FARE, ALLORA, COLORO CHE ABBIANO REALMENTE ESIGENZA/NECESSITÀ DI INTERROMPERE LA LORO CONVIVENZA CON UN AMICO A QUATTRO ZAMPE?

1. Anzitutto li invito a considerare che, una volta accolto con noi in famiglia un amico cane, ci siamo assunti un impegno nei suoi confronti. Nei nostri confronti. E se abbiamo anche bambini, anche nei loro confronti. Abbandonarlo potrebbe essere un modo per mostrare ai vostri figli come liberarsi di voi quando non sarete più utili.
2. Considerate la possibilità di lasciarlo temporaneamente a un amico o in una pensione.
3. Infine, se proprio non potete farne a meno, muovetevi per tempo facendovi aiutare da associazioni animaliste e amici per cercare di collocare al meglio il vostro amico.

Abbandonare gli animali è reato, oltre che un gesto di inciviltà.

Ricordiamocelo.

Scopri di più sul **mondo animale!**

Aldo Benato, Avvocato





La vivisezione è il triciclo

APPELLO DEL PRESIDENTE Di GAiA,
EDGAR MEYER, Ai GIOVANI



Appello del presidente di Gaia, Edgar Meyer, ai giovani

Se io devo andare da Milano a Bergamo ho varie opzioni: posso andare a piedi, inforcare una moto, prendere l'auto, il treno, un bus, andare in triciclo... Arriverò comunque alla meta, ma la tempistica è diversa. E il disagio del viaggio pure...

Ecco, la vivisezione è il triciclo. Si cerca il "progresso" della scienza con il triciclo... Non che la sperimentazione animale non abbia portato a dei risultati: tutti i farmaci che usiamo oggi sono frutto di vivisezione, e i favorevoli alla sperimentazione animale sostengono proprio questo. "Chi vuole abolire la vivisezione non dovrebbe più prendere alcun farmaco, nemmeno contro il mal di testa! Chi vuole abolire la vivisezione vuole cancellare la scienza!", ammoniscono. Non è così. La vivisezione è il triciclo. Anche lei arriva a Bergamo. Ma a costo di un viaggio lunghissimo, di un dispendio di energia elevatissimo, di disagi tremendi.

Noi vogliamo prendere il treno, l'auto, la moto. Arrivare a risultati più rapidi e con meno dolori. Imboccare una strada nuova. Il modello animale è spesso fuorviante. Porta sovente a risultati sbagliati, cioè fa sbagliare strada. Ed è terribilmente ingiusto, violento, barbaro. La vivisezione affonda le sue radici nell'Ottocento. Vogliamo cambiare la scienza. Vogliamo una scienza nuova, moderna, al passo con il terzo Millennio.

Ai giovani ricercatori diciamo: "stay hungry, stay foolish", come diceva Steve Jobs, un uomo che ha cambiato il nostro orizzonte. Cambiate la scienza. Abbandonate il triciclo, vecchio arnese arrugginito. Inforcate la moto, prendete il treno. Battete nuove strade. Siete giovani. Si spera brillanti. Fate la storia, invece di ripetere stanche formule che vi hanno insegnato vecchi baroni.

Scopri di più sul **mondo animale!**

di Edgar Meyer - presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus



 DOGALIZE SHOP



Regalati e
Regala un
 *Buon Natale*

[CLICCA QUI](#)

Hai bisogno di un consiglio o di un parere legale per te e il tuo cane?

Contatta Dogalize!

Siamo a tua disposizione con un team di consulenti legali e di avvocati per ogni evenienza, via chat o email, all'utente Dogalize World di Dogalize oppure alla mail info@dogalize.com



www.dogalize.com

Dogalize Staff

Sara Colnago
Simona Vena
Riccardo Paglia
Daniele Barbieri
Federica Lauda
Francesco Iezzi

Grafica

Antonella Marcocci

Consulenti legali

Edgar Meyer
Aldo Benato
